

**ACCORDO TECNICO
SULLO STATUS DELLE SCUOLE ITALIANE
IN ASMARA E DEL LORO PERSONALE**

Il Governo della Repubblica italiana e quello dello Stato di Eritrea (di seguito denominate "le due Parti");

Nell'intento di sviluppare ulteriormente le loro antiche e storiche relazioni nei settori della cultura e della formazione scolastica;

Tenuto conto che la conoscenza della lingua e della cultura italiane e' un importante strumento per il rafforzamento delle relazioni commerciali, economiche e sociali fra i due Paesi;

Considerata la necessità di assicurare l'attuazione pratica di quanto disposto dall'Articolo Tredici del "Trattato di Amicizia e Cooperazione" firmato a Roma il 9 febbraio 1996, nonché di quanto contenuto nella "Dichiarazione Congiunta sulle Scuole italiane" sottoscritta ad Asmara il 20 giugno 1999;

Richiamando l'Accordo Tecnico fra lo Stato di Eritrea e la Repubblica italiana sullo status delle Scuole italiane di Asmara e del loro personale, sottoscritto ad Asmara il 12 dicembre 2000;

In considerazione di quanto emerso nel corso del primo Tavolo bilaterale sulle relazioni consolari, economiche e culturali - svoltosi il 12 ottobre 2010 a Roma - e del verbale dell'incontro sottoscritto in pari data;

Richiamando il contributo dato ai negoziati sul nuovo Accordo Tecnico dalla seconda sessione del Tavolo bilaterale sulle questioni consolari, economiche e culturali svoltasi ad Asmara dal 3 al 6 luglio 2011;

Preso atto del processo di riforma intrapreso dalle Scuole italiane di Asmara con l'obiettivo di armonizzare i propri curricula degli studi ed i propri programmi con quelli in vigore presso le scuole eritree;

Ritenuto che tale processo stimolerà e favorirà lo svolgimento da parte delle Scuole italiane di Asmara di un ruolo di primo piano nella formazione scolastica nel Paese, come anche l'attività del loro personale, nei limiti delle leggi e delle disposizioni in vigore in Eritrea;

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Per Scuole statali italiane di Asmara (di seguito denominate "Scuole italiane") si intendono:

- a) la Scuola dell'infanzia "M. Montessori";
- b) l'"Istituto Italiano Statale Onnicomprensivo di Asmara", che include la Scuola primaria (ex "M. Buonarroti"), la Scuola Secondaria di I grado (ex "A. Volta") e la Scuola Secondaria di II grado (ex "G. Marconi").

Articolo 2

Le due Parti riconoscono la necessità di un'integrazione fra i sistemi educativi ed i curricula italiani ed eritrei, al fine di assicurare alle Scuole italiane la natura di istituzioni multiculturali e plurilinguistiche nonché di venire incontro alle esigenze della società eritrea e del suo sistema educativo.

Per conseguire tale obiettivo, le Scuole italiane si impegnano a rafforzare l'offerta delle lingue eritree e a integrare i loro curricula con lo studio delle lingue e della cultura dell'Eritrea, dell'Educazione Morale e Civica, nonché della Storia e della Geografia dell'Eritrea e dell'Africa, in conformità ai programmi che verranno concordati nell'ambito del Comitato Tecnico Congiunto che le due Parti provvederanno ad istituire, ai sensi del successivo art. 15.

Gli esami di Stato si svolgeranno in conformità con la normativa italiana. Nell'ambito delle commissioni di esame, sarà assicurata la partecipazione ai lavori di un rappresentante del Ministero dell'Educazione eritreo, in qualità di osservatore.

Articolo 3

Il Governo dello Stato di Eritrea riconoscerà i titoli di studio finali rilasciati dalle Scuole italiane.

Articolo 4

Gli studenti delle Scuole italiane sono ammessi a partecipare all'esame per il conseguimento del Certificato di Completamento dell'istruzione secondaria eritrea (ESECE), nonché a quello di ammissione alle istituzioni universitarie eritree sulla base del merito e nel rispetto di regolamenti delle suddette istituzioni.

Nell'eventualità di borse di studio offerte dal Ministero degli Affari Esteri italiano, una commissione composta da rappresentanti dei due Paesi procederà congiuntamente a selezionare studenti eritrei diplomati presso le Scuole italiane che abbiano superato con esito positivo l'esame di Stato.

Articolo 5

Il Governo della Repubblica italiana provvederà a fornire tempestivamente le informazioni necessarie, riguardanti il personale espatriato assegnato alle Scuole italiane, fra cui:

- a) nome e cognome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) sesso;
- d) cittadinanza e residenza;
- e) titoli scolastici acquisiti;
- f) studi universitari e specializzazioni conseguite;
- g) anzianità di servizio maturata;
- h) conoscenza scritta e orale delle lingue;
- i) stato civile;
- j) tipo e numero di passaporto;
- k) esiti di esami sanitari richiesti dalla normativa eritrea.

All'arrivo in Eritrea del personale delle Scuole italiane il Governo dello Stato di Eritrea riconoscerà la validità degli esami sanitari che tale personale ha effettuato in Italia in strutture sanitarie concordate dalle due Parti.

Il personale delle Scuole italiane effettuerà gli esami medici richiesti per il rinnovo dei permessi di lavoro presso strutture sanitarie eritree in conformità con gli standard, la normativa e i protocolli internazionali in materia sanitaria.

Tali informazioni saranno utilizzate dalle Autorità eritree esclusivamente a fini amministrativi. E' escluso qualsiasi altro uso senza il consenso degli interessati.

Il Governo dello Stato di Eritrea si riserva il diritto di consentire o meno al personale italiano della Scuola l'ingresso in Eritrea sulla base della documentazione sopra menzionata.

Il personale delle Scuole italiane comprenderà cittadini di nazionalità italiana ed eritrea, come anche di Paesi terzi per l'insegnamento di alcune specifiche discipline. Tale personale include:

- a) Il personale dirigente della scuola compreso il direttore dei servizi generali ed amministrativi, che dovranno avere la cittadinanza italiana;
- b) Il personale docente espatriato e locale;
- c) Il personale amministrativo eritreo (che include il personale ausiliario costituito da guardiani, bidelli, autisti, giardinieri, ecc.);
- d) Il personale italiano e locale assunto con contratto a tempo determinato autorizzato dal Ministero degli Affari Esteri italiano per assicurare la sostituzione di docenti temporaneamente assenti in conformità con le disposizioni in materia. Il personale italiano, che rimane nel Paese per un periodo inferiore ad un anno scolastico, non ha diritto ai benefici concessi al personale permanente, docente ed amministrativo.

Articolo 6

Il Governo della Repubblica italiana ha la facoltà di selezionare ed assumere insegnanti eritrei in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.

I suddetti insegnanti saranno impiegati anche sulla base della legislazione eritrea per insegnare discipline concordate tra le due Parti.

Le controversie di lavoro tra il personale non italiano e le Scuole italiane saranno risolte sulla base del diritto del lavoro eritreo.

Specifici avvisi di assunzione dovranno essere a tal fine pubblicizzati in loco dalle Scuole italiane in conformità con le disposizioni previste dal diritto del lavoro eritreo e dovranno indicare titoli e qualifiche professionali richiesti.

Articolo 7

Il personale con contratto a tempo indeterminato proveniente dall'Italia e assegnato alle Scuole italiane presterà servizio per un periodo minimo di due anni, fatte salve circostanze imprevedibili che rendano necessaria l'interruzione del servizio stesso e/o il rimpatrio dell'interessato.

In presenza di gravi violazioni della legge eritrea, di partecipazione all'attività politica locale, di comportamenti incompatibili con i doveri di ufficio, o di reati da esso commessi, detto personale sarà richiamato nel Paese d'origine.

Articolo 8

La determinazione e la corresponsione della retribuzione spettante al personale di cui agli Artt. 5 e 6 sono di competenza del Governo della Repubblica italiana in conformità alla propria normativa e in considerazione dei titoli professionali degli interessati.

Il Governo della Repubblica italiana provvede alla gestione delle Scuole italiane ed alla copertura di tutti i costi connessi al loro funzionamento e al loro sviluppo.

Articolo 9

Il Governo della Repubblica italiana e quello dello Stato di Eritrea verificheranno, per il tramite dei rispettivi organi competenti, che le Scuole italiane mantengano standard qualitativi adeguati e che i criteri e le procedure di ammissione non abbiano carattere discriminatorio sulla base della nazionalità, del sesso, della religione e dell'etnia di appartenenza.

Rappresentanti dell'Ambasciata d'Italia e del Ministero dell'Educazione eritreo potranno condurre regolari attività di monitoraggio nell'ambito del Comitato Tecnico Congiunto di cui all'art.15 del presente Accordo Tecnico.

Articolo 10

Allo scopo di assicurare e facilitare il regolare funzionamento delle Scuole italiane verrà istituito un Gruppo Consultivo composto dai rappresentanti della Direzione delle Scuole italiane e da rappresentanti degli insegnanti e dei genitori, eletti democraticamente.

Articolo 11

Il Governo dello Stato di Eritrea si fa carico, anche grazie ad un opportuno raccordo operativo fra le Amministrazioni competenti, degli oneri derivanti dai diritti doganali e delle tasse relativi al materiale didattico importato esclusivamente per l'espletamento delle attività istituzionali delle Scuole italiane. Una formale notifica della consegna del suddetto materiale alle Scuole italiane dovrà essere indirizzata dalle Autorità italiane alle competenti Autorità eritree. I beni in questione rimarranno di proprietà delle Scuole italiane e non potranno essere venduti, scambiati o trasferiti sotto forma di donazione o altra forma.

Al fine di soddisfare esigenze didattiche, operative ed amministrative, le Scuole italiane si doteranno di un sistema satellitare (connessione Internet via satellite per ricevere e trasmettere dati). I costi di acquisto e di installazione di tale dotazione e la sottoscrizione dei servizi Internet saranno ad esclusivo carico delle Scuole italiane. Le due Parti monitoreranno il corretto utilizzo di tali strumentazioni e servizi attraverso il Comitato Tecnico Congiunto, di cui al successivo art. 15.

Articolo 12

Il Governo dello Stato di Eritrea riconosce, anche grazie ad un opportuno raccordo operativo fra le Amministrazioni competenti finalizzato alla semplificazione delle procedure, al personale espatriato di nazionalità italiana in servizio presso le Scuole italiane i seguenti benefici ed esenzioni:

- a) visti di ingresso e di uscita multipli annuali e permessi di lavoro e di residenza con validità minima biennale da rinnovare annualmente fino a cinque anni per il personale proveniente dall'Italia.
I permessi di lavoro non potranno essere utilizzati per svolgere attività lavorative al di fuori di quella esplicitamente citata nel permesso di lavoro stesso.
A favore del personale temporaneo italiano di cui all'art. 5, sarà rilasciato un permesso di soggiorno della durata di un anno o, almeno, pari alla durata del contratto;
- b) esenzione dalle tasse e imposte relative alla retribuzione corrisposta dal Governo della Repubblica italiana per il servizio reso in Eritrea;
- c) possibilità di aprire ed operare su conti correnti in valuta trasferibili, laddove la retribuzione venga corrisposta in valuta straniera;
- d) esenzione dal pagamento dei diritti doganali e delle tasse e imposte con riguardo agli effetti personali ed alle masserizie importate in Eritrea, a condizione che la notifica da parte delle Autorità italiane avvenga entro sei mesi dalla data di arrivo in Eritrea

- dell'avente diritto. Analoga esenzione e' concessa limitatamente ai beni importati nei limiti di un container annuale collettivo autorizzato in favore delle Scuole italiane;
- e) esenzione dal pagamento dei diritti doganali, tasse e imposte per un veicolo a famiglia, a condizione che la notifica da parte delle competenti Autorità italiane avvenga entro sei mesi dall'arrivo in Eritrea del personale espatriato. In caso di furto, danno irreparabile o perdita del veicolo, le medesime esenzioni verranno garantite per l'importazione di un nuovo veicolo. Il personale espatriato – su base volontaria – potrà stipulare polizze assicurative atte a garantire la copertura dei costi derivanti dai suddetti danni o perdite.

Il personale italiano delle Scuole italiane produrrà la necessaria documentazione al Ministero dell'Educazione eritreo che faciliterà il rilascio dei visti di uscita e rientro.

Il personale espatriato italiano delle Scuole italiane è tenuto a rispettare le leggi eritree. I dipendenti al servizio di suddetto personale non godono dei benefici citati e la loro assunzione dovrà essere autorizzata dal Ministero del Lavoro e del Welfare e dal Ministero dell'Educazione in conformità con il diritto del lavoro eritreo.

Articolo 13

I beni personali, le masserizie ed il veicolo importati nel Paese sulla base dei benefici di cui all'Art.12 possono essere riesportati in esenzione doganale e fiscale; i diritti doganali e le imposte dovranno essere viceversa corrisposti nel caso di vendita in loco dei suddetti beni in favore di acquirenti che non hanno diritto alle forme di esenzione citate.

Articolo 14

Il Governo della Repubblica italiana sarà responsabile, in via primaria, per i risarcimenti dovuti per effetto di danni causati involontariamente dal personale amministrativo e docente espatriato delle Scuole italiane nell'adempimento delle proprie mansioni. Il suddetto personale è viceversa responsabile per i danni provocati al di fuori dell'adempimento delle proprie mansioni.

Articolo 15

Al fine di assicurare l'esecuzione del presente Accordo Tecnico, le due Parti provvedono ad istituire un Comitato Tecnico Congiunto – che si riunirà almeno due volte l'anno o a richiesta di una delle due Parti - con il compito di monitorare gli indirizzi pedagogici ed alcuni altri specifici aspetti relativi al funzionamento delle Scuole italiane, tra cui quelli didattici. Il monitoraggio verrà condotto anche sulla base dei rapporti previamente inviati dalle Scuole italiane al suddetto Comitato.

Articolo 16

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le due Parti sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente Accordo Tecnico – con l'eccezione delle controversie di cui all'articolo 7 – saranno risolte amichevolmente attraverso i canali diplomatici.

Articolo 17

Il presente Accordo Tecnico entrerà in vigore al momento della firma apposta dalle due Parti. Esso resterà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di un anno.

L'Accordo Tecnico può essere denunciato da ciascuna delle due Parti e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte. In ogni caso, esso rimarrà in vigore fino alla conclusione dell'anno scolastico già iniziato.

L'Accordo Tecnico può essere modificato dalle Parti attraverso i canali diplomatici.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo Tecnico.

Fatto ad Asmara il 21 Settembre 2012, in due originali, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


S.E. Marcello Fondi
Ambasciatore della Repubblica italiana
presso lo Stato di Eritrea




S. E. Semere Russom
Ministro dell'Educazione
dello Stato di Eritrea

